

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIDEOTERMINALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 N.81

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

N. 3 Capi – N. 8 Articoli (da Art. 172 a Art. 179)

Estratto da **ALLEGATO XXXIV**:

«c) *lavoratore*: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 173 e 175»

A seguito della lettura di quanto sopra e della nota informativa allegata alla presente,

il/la sottoscritto/a _____

DICHIARA

che il proprio utilizzo di videoterminale nell'arco della settimana lavorativa è

INFERIORE A VENTI ORE

UGUALE O SUPERIORE A VENTI ORE

(barrare la casella corrispondente all'utilizzo medio settimanale del videoterminale)

Il Sottoscrivente si impegna ad informare il Datore di Lavoro qualora lo stato sopra dichiarato non sia più corrispondente all'attività lavorativa.

Segue Nota Informativa



Studio Sorenti

Via S. Quasimodo, 11 - 43126 - Parma (PR)

Tel/Fax: +39 0521940917

E-mail: info@studiosorenti.it

Web: www.studiosorenti.it


NOTA INFORMATIVA

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al Comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi
 - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al Comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'Articolo 41, Comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.



Studio Sorenti

Via S. Quasimodo, 11 - 43126 - Parma (PR)

Tel/Fax: +39 0521940917

E-mail: info@studiosorenti.it

Web: www.studiosorenti.it

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al Comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'Articolo 41, Comma 2, Lettera "c".

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai Commi 1, 3 e 4, ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Articolo 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'Articolo 18, Comma 1, lettera "l", il Datore di Lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'Articolo 174
 - 2) le modalità di svolgimento dell'attività
 - 3) la protezione degli occhi e della vista
- b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al Comma 1, Lettera "a"

Data ____/____/____

Firma del Datore di Lavoro

Firma del Lavoratore per accettazione

